

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 616/2011 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 2011

relativo alla chiusura del riesame in previsione della scadenza e del riesame relativo ai «nuovi esportatori» delle misure antidumping concernenti le importazioni di mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9 e l'articolo 11, paragrafi 2, 4, 5 e 6,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

1.1. Misure in vigore

- (1) Nell'ottobre 2005 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1659/2005⁽²⁾, ha istituito dazi antidumping definitivi varianti tra il 2,7 % e il 39,9 % sulle importazioni di mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese (nel prosieguo, «la RPC»). Successivamente a due riesami intermedi richiesti da produttori esportatori cinesi, il regolamento è stato modificato nel 2009 con i regolamenti del Consiglio (CE) n. 825/2009⁽³⁾ e (CE) n. 826/2009⁽⁴⁾. In seguito a tali riesami, i dazi antidumping definitivi imposti dal regolamento (CE) n. 1659/2005 variano attualmente tra lo 0 % e il 39,9 %.

1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

- (2) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza⁽⁵⁾ delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di mattoni di magnesia originari della RPC, il 9 luglio 2010 la Commissione ha ricevuto una domanda

di riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La domanda è stata presentata dalla Magnesia Bricks Production Defence Coalition («MBPDC») («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano una quota rilevante, in questo caso superiore al 25 %, del totale della produzione di mattoni di magnesia dell'Unione.

- (3) La domanda conteneva elementi che lasciavano presumere la probabile persistenza di pratiche di dumping e la reiterazione del pregiudizio, tali da giustificare l'avvio di un riesame in previsione della scadenza. Il richiedente sosteneva inoltre che la società RHI AG («RHI»), con sede in Austria, doveva essere esclusa dalla definizione di industria dell'Unione in quanto aveva trasferito le sue attività principali nella RPC, in cui una sua società collegata produce il prodotto in esame, e aveva aumentato le sue attività relativamente a tale prodotto nella RPC.

1.3. Avvio del riesame in previsione della scadenza

- (4) L'8 ottobre 2010, dopo aver sentito il comitato consultivo, la Commissione ha annunciato, tramite avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* («l'avviso di apertura»)⁽⁶⁾, l'avvio di un riesame in previsione della scadenza relativamente alle importazioni nell'Unione di mattoni di magnesia originari della RPC.

1.4. Periodo dell'inchiesta del riesame in previsione della scadenza

- (5) Tenuto conto del numero elevato di parti interessate dal procedimento, la Commissione ha annunciato nell'avviso di apertura l'intenzione di ricorrere, se del caso, al campionamento conformemente all'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in caso affermativo, di selezionare un campione, i produttori esportatori, gli importatori e i produttori dell'Unione sono stati invitati a fornire talune informazioni con riferimento al periodo compreso tra il 1º luglio 2009 e il 30 giugno 2010 («il periodo dell'inchiesta»).

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 267 del 12.10.2005, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 240 dell'11.9.2009, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 240 dell'11.9.2009, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU C 111 del 30.4.2010, pag. 29.

⁽⁶⁾ GU C 272 dell'8.10.2010, pag. 5.

